



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.4.2007
SEC(2007) 492 definitivo

Progetto di

REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE

**che modifica il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione,
recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive
in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio,
che definisce lo statuto delle agenzie esecutive
incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari**

(presentato dalla Commissione)

Progetto di

REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE

**che modifica il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione,
recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive
in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio,
che definisce lo statuto delle agenzie esecutive
incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari¹, in particolare l'articolo 15,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Consiglio,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'adozione del regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee², è necessario adeguare, per conformarlo al regolamento finanziario, il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari³.
- (2) Altre modifiche si sono rivelate necessarie in base all'esperienza maturata dalle attuali agenzie esecutive.
- (3) Si deve precisare che la sana gestione finanziaria richiede un controllo interno efficace ed efficiente. Occorre definire le caratteristiche ed obiettivi principali dei sistemi di controllo interno.

¹ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

² GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

³ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1821/2005 (GU L 293 dell'8.11.2005, pag. 10).

- (4) Si deve semplificare la pubblicazione del bilancio amministrativo delle agenzie, pur preservando le prerogative dell'autorità di bilancio e della Corte dei conti.
- (5) Poiché la procedura che i direttori delle agenzie devono seguire per effettuare storni si è rivelata non chiara e, nella prassi, comporta tempi lunghi, è necessario razionalizzarla e accelerarla.
- (6) Nel regolamento finanziario tipo si devono includere anche precisazioni relative alle situazioni di conflitto d'interessi, nuove disposizioni riguardanti la verifica a priori di singole operazioni analoghe relative a determinate voci di spesa corrente, disposizioni riguardanti la responsabilità degli ordinatori e l'utilizzo di un sistema di addebitamento diretto.
- (7) Si deve precisare la responsabilità dei contabili di certificare i conti in base alle informazioni finanziarie loro fornite dagli ordinatori. A tale scopo, si deve conferire al contabile il diritto di verificare le informazioni che ha ricevuto dall'ordinatore delegato e di formulare, se necessario, riserve al riguardo.
- (8) Poiché le agenzie esecutive sono ordinatori delegati della Commissione, le questioni di controllo interno riguardante l'esecuzione degli stanziamenti di funzionamento da parte dei loro direttori fanno parte delle relazioni da redigere a norma dell'articolo 86, paragrafi 3 e 4 del regolamento finanziario generale. Per razionalizzare i dispositivi inerenti alle relazioni e per evitare la dispersione dei flussi d'informazione, la relazione del revisore contabile interno riguardante gli stanziamenti amministrativi delle agenzie esecutive deve divenire parte della relazione che il revisore contabile interno deve redigere a norma dell'articolo 86, paragrafo 3 del regolamento finanziario generale. Per il medesimo motivo, la Commissione deve includere nella relazione che trasmette all'autorità competente per il discarico a norma dell'articolo 86, paragrafo 4 del regolamento finanziario generale, le relazioni redatte dalle agenzie a norma dell'articolo 49, quarto comma.
- (9) Si devono precisare le condizioni alle quali le agenzie esecutive devono avvalersi dei servizi e uffici della Commissione, degli uffici europei interistituzionali e del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, di cui nel regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea⁴ (il "Centro di traduzione"). Si deve inserire una disposizione riguardante la selezione di esperti, analoga a quella introdotta nel regolamento finanziario generale.
- (10) È quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 1653/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁴ GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1653/2004 è modificato come segue.

- (1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

La formazione e l'esecuzione del bilancio, quali sono stabilite nel presente regolamento, rispettano i seguenti principi: unità, veridicità, annualità, pareggio, unità di conto, specializzazione, sana gestione finanziaria, la quale richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e trasparenza."

- (2) All'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, dal 15 novembre di ogni anno, le spese di gestione corrente possono formare oggetto d'impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Nondimeno, tali impegni non possono essere superiori a un quarto degli stanziamenti, decisi dal comitato di direzione, iscritti sulla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso e non possono riguardare nuove spese il cui principio non sia stato ancora ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato."

- (3) All'articolo 18, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il direttore decide di effettuare storni di stanziamenti all'interno del bilancio di funzionamento e ne informa preliminarmente il comitato di direzione. Questo può opporsi a tali storni. Se il comitato di direzione approva gli storni, oppure in mancanza di una sua reazione entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data alla quale il comitato di direzione ne è stato informato, il direttore può procedere agli storni previsti."

- (4) È inserito il seguente articolo 19 bis:

"Articolo 19 bis

1. L'esecuzione del bilancio è soggetta a un controllo interno efficace ed efficiente.
2. Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno è definito come un procedimento da applicare a tutti i livelli di gestione, inteso ad assicurare ragionevolmente che vengano conseguiti i seguenti obiettivi:
 - a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;
 - b) affidabilità delle relazioni che vengono redatte;
 - c) salvaguardia del patrimonio e dell'informazione;

- d) prevenzione e rilevazione delle frodi e irregolarità;
- e) adeguata gestione dei rischi inerenti alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi e della natura dei corrispondenti pagamenti."

(5) L'articolo 20 è modificato come segue.

(a) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il bilancio e i bilanci rettificativi, quando sono adottati definitivamente, sono trasmessi per informazione all'autorità di bilancio, alla Corte dei conti e alla Commissione e sono pubblicati sul sito web dell'agenzia in questione. Una versione sommaria dei bilanci e dei bilanci rettificativi è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro tre mesi dalla loro adozione."

(b) È inserito il seguente terzo comma:

"L'agenzia fornisce informazioni, secondo adeguate modalità, sui beneficiari di fondi provenienti dal suo bilancio. Tali informazioni sono fornite nel rispetto delle esigenze di riservatezza, in particolare della protezione dei dati personali stabilita dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (*), e delle esigenze di sicurezza.

(*) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6) All'articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Entro il 5 marzo di ogni anno, l'agenzia trasmette alla Commissione, insieme con il suo programma di lavoro, lo stato di previsione delle entrate e spese per l'esercizio N+1, elaborato dal direttore e adottato dal comitato di direzione, e gli orientamenti generali sui quali si basano tali previsioni."

(7) All'articolo 24, l'indicazione "sotto il grado A3" è sostituita da " sotto il grado AD13".

(8) All'articolo 27, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Ad ogni agente finanziario ai sensi del capo 2 del presente titolo e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio è fatto divieto di adottare qualsiasi atto d'esecuzione del bilancio che possa portare a un conflitto tra i propri interessi e quelli dell'agenzia o delle Comunità. Qualora si presenti un caso di questo tipo, la persona in questione è tenuta ad astenersi da un simile atto e ad informarne il suo superiore. Il direttore deve informarne il comitato di direzione."

(9) All'articolo 29, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

"Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi dall'agente che ha avviato l'operazione.

Ai fini della verifica a priori, l'ordinatore responsabile può considerare come un'unica operazione una serie di singole operazioni analoghe relative a una spesa di gestione corrente per retribuzioni, pensioni, rimborsi di spese di missione e di spese mediche. In tal caso, e in funzione della sua valutazione dei rischi, l'ordinatore responsabile procede a un'adeguata verifica a posteriori.

L'avvio di un'operazione e la sua verifica a priori ed a posteriori sono funzioni separate."

(10) L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Il comitato di direzione nomina un contabile, che è un funzionario distaccato o un membro del personale temporaneo assunto direttamente dall'agenzia, affidandogli le seguenti funzioni:

- a) procedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;
- b) redigere i conti dell'agenzia a norma del titolo VI;
- c) tenere la contabilità a norma del titolo VI;
- d) applicare le norme e i metodi contabili e attuare il piano contabile nel rispetto delle disposizioni adottate dal contabile della Commissione;
- e) gestire la tesoreria.

Prima che il comitato di direzione approvi i conti, il contabile li firma, certificando in tal modo di essere ragionevolmente sicuro che i conti presentano il quadro veritiero ed equo della situazione finanziaria dell'agenzia.

A tale scopo, il contabile si accerta che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme, metodi e sistemi contabili stabiliti e che siano state iscritte nei conti tutte le entrate e le spese.

L'ordinatore trasmette al contabile tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

L'ordinatore conserva la piena responsabilità dell'utilizzo adeguato dei fondi che gestisce e della legittimità e regolarità delle spese sulle quali esercita il suo controllo.

Il contabile ha il diritto di verificare le informazioni ricevute e di procedere ad ogni altra verifica che ritenga necessaria per firmare i conti.

Il contabile esprime riserve, se necessario, spiegando la natura e portata esatte di tali riserve.

Il contabile ottiene dall'ordinatore, che ne garantisce l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie per elaborare conti che diano un'immagine fedele del patrimonio dell'agenzia e dell'esecuzione del bilancio.

Salvo quanto previsto altrimenti nel presente regolamento, soltanto il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori, della cui custodia è responsabile."

(11) È inserito il seguente articolo 30 bis:

"Articolo 30 bis

Nell'esercizio delle sue funzioni, il contabile può delegare alcuni incarichi ai suoi subordinati, che sono agenti temporanei."

(12) L'articolo 34 è modificato come segue.

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ordinatore è tenuto al risarcimento dei danni, come stabilito nello Statuto."

(b) È inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1. bis L'obbligo del risarcimento dei danni si applica in particolare se:

- a) l'ordinatore, intenzionalmente o per grave negligenza personale, determina crediti da recuperare o emette ordini di recupero, impegna spese o firma un ordine di pagamento senza rispettare il presente regolamento;
- b) l'ordinatore, intenzionalmente o per grave negligenza personale, non compila un documento che dà luogo a un credito, trascura o ritarda di emettere un ordine di recupero, trascura o ritarda di emettere un ordine o di pagamento, esponendo così l'agenzia a un'azione civile da parte di terzi."

(13) All'articolo 40, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Quando l'ordinatore competente intende rinunciare alla riscossione integrale o parziale di un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e rispondente ai principi della sana gestione finanziaria e ne informa il comitato di direzione. Tale rinuncia deve esprimersi in una decisione dell'ordinatore, che deve essere motivata. L'ordinatore può delegare tale decisione soltanto per i crediti accertati d'importo inferiore a 5000 EUR. Nella decisione di rinuncia sono indicati l'azione intrapresa ai fini del recupero e gli elementi de jure e de facto sui quali si basa la rinuncia."

(14) L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

"Articolo 42

Di concerto con l'ordinatore competente, il contabile può concedere dilazioni di pagamento, solo previa richiesta scritta del debitore, debitamente motivata, e a condizione che il debitore s'impegni a pagare gli interessi per tutta la durata del termine di dilazione concessogli, con decorrenza dalla data di scadenza indicata nella nota di addebito, e che, allo scopo di tutelare i diritti dell'agenzia, il debitore fornisca una garanzia finanziaria a copertura dell'importo del debito e degli interessi."

- (15) Sono inseriti i seguenti articoli 42 bis e 42 ter:

'Articolo 42 bis

Il contabile compila l'elenco degli importi da recuperare, raggruppando i crediti dell'agenzia in funzione della data dell'ordine di recupero. L'elenco va allegato alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'agenzia. L'agenzia compila l'elenco dei suoi crediti indicando il nome dei debitori e l'importo dei debiti, nel caso che al debitore sia stato ingiunto di pagare per decisione di un tribunale, con sentenza passata in giudicato, e che nessun pagamento di rilievo sia stato effettuato nell'anno successivo alla decisione del tribunale. L'elenco viene pubblicato, tenendo conto della normativa in materia di protezione dei dati.

Articolo 42 ter

Ai crediti dell'agenzia nei confronti di terzi ed ai crediti di terzi nei confronti dell'agenzia si applica un termine di prescrizione di cinque anni."

- (16) All'articolo 47, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Quando si effettuano pagamenti periodici per servizi resi o merci fornite, in funzione della sua analisi dei rischi l'ordinatore può disporre che si applichi un sistema di addebitamento diretto."

- (17) L'articolo 49 è così modificato:

- (a) Nel secondo comma, l'ultima frase è sostituita dalle seguenti:

"Nella relazione annuale da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 86, paragrafo 3 del regolamento finanziario generale, il revisore interno indica il numero e il tipo di revisioni contabili effettuate riguardo alle agenzie, le raccomandazioni formulate e le azioni intraprese in risposta a tali raccomandazioni. Queste informazioni sono trasmesse anche all'agenzia interessata."

- (b) Il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Ogni anno il direttore redige una relazione, indicando in compendio il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate dal revisore contabile interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni. Dopo averne informato il comitato di direzione, il direttore trasmette la relazione alla

Commissione, perché sia inserita nella relazione prevista all'articolo 86, paragrafo 4 del regolamento finanziario generale."

(18) L'articolo 50, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga al paragrafo 1, quando la Commissione, gli uffici interistituzionali o il Centro di traduzione sono in grado di fornire merci, prestare servizi o effettuare lavori, le agenzie esecutive si rivolgono in via prioritaria a tali organismi. Lo stesso vale quando questi organismi sono in grado di provvedere in tal senso tramite contratti con operatori economici e di prestare servizi supplementari di portata maggiore rispetto a quelli di un semplice intermediario o consulente. L'agenzia conclude accordi con tali organismi."

(19) È inserito il seguente titolo V bis:

"TITOLO V bis

Articolo 50 bis

L'articolo 265 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica, *mutatis mutandis*, per la selezione di esperti, da remunerare in base a un importo fisso, perché coadiuvino l'agenzia, in particolare valutando proposte e domande di sovvenzione od offerte per gare d'appalto, e perché prestino assistenza tecnica nel seguito da dare ai progetti e nella loro valutazione finale. Le agenzie possono avvalersi anche degli elenchi di esperti compilati dalla Commissione."

(20) L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"Articolo 51

I conti dell'agenzia comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio. Essi sono corredati da una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio nel corso dell'esercizio, nella quale sono indicate, tra l'altro, il tasso di esecuzione degli stanziamenti e informazioni sommarie sugli storni di stanziamenti tra le varie voci di bilancio."

(21) All'articolo 57, paragrafo 1, lettera c), l'indicazione "il 31 ottobre" è sostituita da "entro il 15 novembre".

(22) L'articolo 68 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione
Membro della Commissione